

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1310 DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 2015****che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) di tutto il territorio della Croazia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/177/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa un elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza approvati in merito a una o più delle malattie non esotiche di cui alla parte II dell'allegato IV della direttiva 2006/88/CE. La decisione 2009/177/CE fissa altresì un elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni riguardo ad una o più di tali malattie.
- (2) La parte C dell'allegato I della decisione 2009/177/CE istituisce inoltre l'elenco di Stati membri, zone e compartimenti dichiarati indenni da una o più di tali malattie non esotiche.
- (3) La Croazia ha presentato alla Commissione una dichiarazione per il riconoscimento dell'indennità dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) per l'intero territorio della Croazia. Le informazioni fornite indicano che, conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/CE, la Croazia soddisfa le condizioni per una tale dichiarazione di cui alla parte I dell'allegato V di detta direttiva.
- (4) Da ulteriori informazioni fornite alla Commissione risulta inoltre che la Croazia ha istituito zone cuscinetto adeguate, comprendenti parti dei bacini idrografici dei fiumi Danubio e Sava, al fine di prevenire la diffusione passiva del virus nel paese dagli Stati membri confinanti o dai paesi terzi limitrofi non considerati indenni dal virus KHV. In virtù della situazione epidemiologica dei paesi vicini per quanto concerne il virus KHV, tali bacini idrografici dovrebbero essere considerati zone ad alto rischio e sottoposti a sorveglianza mirata in linea con le disposizioni adottate a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2006/88/CE.
- (5) Dalle informazioni fornite dalla Croazia si ricava che la dichiarazione presentata soddisfa tutti i requisiti previsti per le dichiarazioni degli Stati membri indenni da malattia dalla direttiva 2006/88/CE e dalla decisione 2009/177/CE. L'intero territorio della Croazia va pertanto dichiarato indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV).
- (6) La parte C dell'allegato I della decisione 2009/177/CE va quindi modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte C dell'allegato I della decisione 2009/177/CE è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.⁽²⁾ Decisione 2009/177/CE della Commissione, del 31 ottobre 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di indenne da malattia di Stati membri, zone e compartimenti (GU L 63 del 7.3.2009, pag. 15).